

Avv. ANGELO BONITO

Amministrativo – Civile

Patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori
Centro Direzionale – Isola F/12 - Tel. 081-734.55.42 Fax 081-424.73.96 – 80143 NAPOLI
Via Marco Papio n. 15 – Tel. 06-76.96.74.98 Fax 06-88.65.80.42 – 00175 ROMA
E-MAIL: info@studiolegalebonito.it – PEC: angelobonito@pec.studiolegalebonito.it
C.F. BNTNGL62P20F537X - P.I. 03596961213

On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma

Atto di Riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a.

a seguito di Ordinanza Collegiale n. 107/21 (ricorso n.r.g. 1653/20)

emessa dal Tar Campania – Sezione Staccata di Salerno – 1ª Sezione

di Declaratoria di Incompetenza Territoriale

Per

- 1) **Bianchi Barbara** nata a Napoli il 13.05.1968 - C.F. BNCBBR68E53F839Y - residente in 80135 Napoli al Corso Marianella, 73;
- 2) **Carillo Teresa** nata a San Giuseppe Vesuviano (Na) il 07.09.1980 - C.F. CRLTRS80P47H931P - residente in 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via Giordani, 21/12;
- 3) **Russo Autilia** nata a Palma Campania (Na) il 05.05.1966 - C.F. RSSTLA66E45G283E - residente in 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Scopari Traversa Cicerone, 10/4;
- 4) **Salvati Maria Emanuela** nata a Nocera Inferiore (Sa) il 17.09.1974 - C.F. SLVMMN74P57F912Y - residente in 84012 Angri (Sa) alla Via F.S. Caiazzo, 6, tutti rappresentati e difesi, in virtù di singoli mandati rilasciati mediante apposizione di altrettante procure congiunte informaticamente al ricorso introduttivo proposto innanzi al Tar Campania – Sezione Staccata di Salerno, che si considerano apposta in calce allo stesso ex artt. 22 e 24 c.p.a., art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'**Avv. Angelo Bonito del Foro di Napoli** (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscrizione Albo Avvocati Napoli 22035 – delibera Consiglio Nazionale Forense del 29.04.2011 di iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in **80143 Napoli al Centro Direzionale – Isola F/12** ed **alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 081-424.73.96, ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata angelobonito@pec.studiolegalebonito.it**, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento, ex art. 136 c.p.a.

Contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione (cod. fisc. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma al Viale di Trastevere n. 76/A;
- 2) **Ministero dell'Università e della Ricerca (cod. fisc. 96446770586)**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma alla Via Michele Carcani n. 61;
- 3) **Università degli Studi di Salerno (cod. fisc. 80018670655)**, in persona del Magnifico Rettore *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 84084 Fisciano (Sa) alla Via Giovanni Paolo II n. 132, tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 95009570656)**, sedente in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
- 4) **Università degli Studi di Salerno (cod. fisc. 80018670655)**, in persona del Magnifico Rettore *pro tempore* rappresentante legale, domiciliato per la carica e la funzione presso la sede legale dell'Ateneo in 84084 Fisciano (Sa) alla Via Giovanni Paolo II n. 132

- resistenti

E Nei Confronti Di

- 5) **Andretta Elena**, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 15.04.1981 (cod. fisc. NDRLNE81D55F912N), residente in 84014 Nocera Inferiore (Sa) alla Via G. Atzori n. 37, relativamente alla Scuola dell'Infanzia;
- 6) **Nuzzo Sonia**, nata in Stato Estero il 03.11.1978 (cod. fisc. NZZSNO78S43Z112R), residente in 83028 Serino (Av) alla Via Terminio n. 99 relativamente alla Scuola Primaria,

- controinteressati

Avverso e per l'Annullamento

Previa Sospensione dell'Efficacia Esecutiva ex art. 55 c.p.a.

- a) dell'avviso datato 15.10.2020 con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta, all'esito del test di preselezione svolto in data 22.09.2020, del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola dell'Infanzia;
- b) dell'elenco/graduatoria allegata all'avviso di cui al precedente capo a), nella parte in cui - come previsto dall'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, del Bando di indizione di cui

al Decreto Rettoriale n. 473/2020 del 06.03.2020 – è stato ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso, nonché coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, e dunque i candidati ivi posizionati fino al punteggio di 17,5/30, escludendo così i ricorrenti dal novero degli ammessi alle successive prove selettive, avendo essi conseguito un minor punteggio, e del connesso giudizio di mancato superamento da parte degli stessi della prova preselettiva e di esclusione dalla prova scritta;

- c) dell'avviso datato 15.10.2020 con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta, all'esito del test di preselezione svolto in data 24.09.2020, del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola Primaria;
- d) dell'elenco/graduatoria allegata all'avviso di cui al precedente capo c), nella parte in cui - come previsto dall'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, del Bando di indizione di cui al Decreto Rettoriale n. 473/2020 del 06.03.2020 – è stato ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso, nonché coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, e dunque i candidati ivi posizionati fino al punteggio di 16/30, escludendo così i ricorrenti dal novero degli ammessi alle successive prove selettive, avendo essi conseguito un minor punteggio, e del connesso giudizio di mancato superamento da parte degli stessi della prova preselettiva e di esclusione dalla prova scritta;
- e) di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dalle Amministrazioni resistenti e da tutte le Commissioni all'uopo nominate per la gestione delle prove nelle sedi locali;
- f) del Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 (prot. n. 0081412), a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2019/2020) e approvato il relativo Bando di ammissione;
- g) del Bando di ammissione racchiuso nel detto Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 a firma

del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta, e, in particolare, dell'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, laddove si specifica che verrà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso, nonché coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, e ss.;

- h) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno*», nella parte in cui disciplina le prove di accesso prevedendo (art. 4, comma 3) che siano ammessi alle prove scritte «*un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede*», senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive;
- i) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 30 settembre 2011, recante «*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno*»;
- j) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ad oggetto «*Regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado*»;
- k) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 12 febbraio 2020, n. 95, che autorizza gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado secondo l'offerta formativa regionale di ciascun Ateneo circa i posti disponibili per la specializzazione sul sostegno, nella parte in cui conferma la disciplina dei test preselettivi nonché determinano il numero di posti e la loro distribuzione per ciascun Ateneo;

- l) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,

Nonché per l'Accertamento e la Declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020, per il grado e l'ordine di scuola cui essi hanno concorso presso il resistente Ateneo, e, conseguentemente,

Per La Condanna

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al Corso formativo *de quo*.

Premessa in Fatto

- l.) In data 14.12.2020, i ricorrenti notificavano il ricorso che di seguito si trascrive integralmente:

“All’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione Staccata di Salerno

Ricorrono

- 1) **Bianchi Barbara** nata a Napoli il 13.05.1968 - C.F. BNCBBR68E53F839Y - residente in 80135 Napoli al Corso Marianella, 73;
- 2) **Carillo Teresa** nata a San Giuseppe Vesuviano (Na) il 07.09.1980 - C.F. CRLTRS80P47H931P - residente in 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via Giordani, 21/12;
- 3) **Russo Autilia** nata a Palma Campania (Na) il 05.05.1966 - C.F. RSSTLA66E45G283E - residente in 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Scopari Traversa Cicerone, 10/4;
- 4) **Salvati Maria Emanuela** nata a Nocera Inferiore (Sa) il 17.09.1974 - C.F. SLVMMN74P57F912Y - residente in 84012 Angri (Sa) alla Via F.S. Caiazzo, 6, tutti rappresentati e difesi, in virtù di singoli mandati rilasciati mediante apposizione di altrettante procure congiunte informaticamente al presente atto, che si considerano apposta in calce allo stesso ex artt. 22 e 24 c.p.a., art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'**Avv. Angelo Bonito del Foro di Napoli** (cod. fisc.

BNTNGL62P20F537X – n. iscrizione Albo Avvocati Napoli 22035 – delibera Consiglio Nazionale Forense del 29.04.2011 di iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in **80143 Napoli al Centro Direzionale – Isola F/12 ed alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 081-424.73.96, ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata angelobonito@pec.studiolegalebonito.it**, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento, ex art. 136 c.p.a.

Contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione (cod. fisc. 80185250588)**, in persona del Ministro pro tempore rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma al Viale di Trastevere n. 76/A;
- 2) **Ministero dell'Università e della Ricerca (cod. fisc. 96446770586)**, in persona del Ministro pro tempore rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma alla Via Michele Carcani n. 61;
- 3) **Università degli Studi di Salerno (cod. fisc. 80018670655)**, in persona del Magnifico Rettore pro tempore rappresentante legale, con sede legale in 84084 Fisciano (Sa) alla Via Giovanni Paolo II n. 132, tutti domiciliati ex lege presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (cod. fisc. 95009570656)**, sedente in 84123 Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
- 4) **Università degli Studi di Salerno (cod. fisc. 80018670655)**, in persona del Magnifico Rettore pro tempore rappresentante legale, domiciliato per la carica e la funzione presso la sede legale dell'Ateneo in 84084 Fisciano (Sa) alla Via Giovanni Paolo II n. 132

- resistenti

E Nei Confronti Di

- 5) **Andretta Elena**, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 15.04.1981 (cod. fisc. NDRLNE81D55F912N), residente in 84014 Nocera Inferiore (Sa) alla Via G. Atzori n. 37, relativamente alla Scuola dell'Infanzia;
- 6) **Nuzzo Sonia**, nata in Stato Estero il 03.11.1978 (cod. fisc. NZZSNO78S43Z112R), residente in 83028 Serino (Av) alla Via Terminio n. 99 relativamente alla Scuola Primaria,

- controinteressati

Avverso e per l'Annullamento

Previa Sospensione dell'Efficacia Esecutiva ex art. 55 c.p.a.

- a) *dell'avviso datato 15.10.2020 con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta, all'esito del test di preselezione svolto in data 22.09.2020, del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola dell'Infanzia;*
- b) *dell'elenco/graduatoria allegata all'avviso di cui al precedente capo a), nella parte in cui - come previsto dall'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, del Bando di indizione di cui al Decreto Rettoriale n. 473/2020 del 06.03.2020 – è stato ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso, nonché coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, e dunque i candidati ivi posizionati fino al punteggio di 17,5/30, escludendo così i ricorrenti dal novero degli ammessi alle successive prove selettive, avendo essi conseguito un minor punteggio, e del connesso giudizio di mancato superamento da parte degli stessi della prova preselettiva e di esclusione dalla prova scritta;*
- c) *dell'avviso datato 15.10.2020 con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta, all'esito del test di preselezione svolto in data 24.09.2020, del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola Primaria;*
- d) *dell'elenco/graduatoria allegata all'avviso di cui al precedente capo c), nella parte in cui - come previsto dall'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, del Bando di indizione di cui al Decreto Rettoriale n. 473/2020 del 06.03.2020 – è stato ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso, nonché coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, e dunque i candidati ivi posizionati fino al punteggio di 16/30, escludendo così i ricorrenti dal novero degli ammessi alle successive prove selettive, avendo essi conseguito un minor punteggio, e del connesso giudizio di mancato superamento da parte degli stessi della prova preselettiva e di*

esclusione dalla prova scritta;

- e) di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dalle Amministrazioni resistenti e da tutte le Commissioni all'uopo nominate per la gestione delle prove nelle sedi locali;*
- f) del Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 (prot. n. 0081412), a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2019/2020) e approvato il relativo Bando di ammissione;*
- g) del Bando di ammissione racchiuso nel detto Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta, e, in particolare, dell'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, laddove si specifica che verrà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso, nonché coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, e ss.;*
- h) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina le prove di accesso prevedendo (art. 4, comma 3) che siano ammessi alle prove scritte «un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede», senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive;*
- i) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»;*
- j) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ad oggetto «Regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di*

primo e secondo grado»;

- k) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 12 febbraio 2020, n. 95, che autorizza gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado secondo l'offerta formativa regionale di ciascun Ateneo circa i posti disponibili per la specializzazione sul sostegno, nella parte in cui conferma la disciplina dei test preselettivi nonché determinano il numero di posti e la loro distribuzione per ciascun Ateneo;*
- m) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,*

Nonché per l'Accertamento e la Declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020, per il grado e l'ordine di scuola cui essi hanno concorso presso il resistente Ateneo, e, conseguentemente,

Per La Condanna

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al Corso formativo de quo.

Fatto

I ricorrenti sono docenti che hanno partecipato alla selezione indetta dall'Ateneo resistente per l'ammissione al percorso formativo finalizzato a conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella Scuola Secondaria di I Grado e/o di II Grado (di seguito, in breve, TFA Sostegno), ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, onde poter avere maggiori chances di impiego ovvero la possibilità di diversificare il proprio profilo professionale.

All'esito delle prove preselettive di accesso svoltesi in data 22-24.09.2020, consistenti nella somministrazione di un test preliminare di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, i ricorrenti hanno conseguito i punteggi di seguito riportati relativamente all'ordine a al

grado di scuola per il quale hanno concorso alla procedura selettiva in commento:

- 1) **Bianchi Barbara** ha sostenuto la preselezione per la scuola dell'infanzia riportando un punteggio pari a 14/30;*
- 2) **Carillo Teresa** ha sostenuto la preselezione per la scuola infanzia riportando un punteggio pari a 16,5/30;*
- 3) **Russo Autilia** ha sostenuto la preselezione per la scuola primaria riportando un punteggio pari a 15,5/30;*
- 4) **Salvati Maria Emanuela** ha sostenuto la preselezione per la scuola infanzia riportando un punteggio pari a 15/30 e per la scuola primaria riportando un punteggio pari a 15/30.*

Giova sin d'ora rilevare che nei quesiti del concorso in commento si è riscontrata la composizione di un alto numero di domande imperfette, in alcuni casi anche errate e/o fuori programma, che ha causato ai candidati un notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile tra più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito.

All'esito del test di preselezione, il resistente Ateneo pubblicava in data 15.10.2020 l'elenco degli ammessi alla prova scritta (attualmente sostituita da una prova pratica in via telematica) del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020 relativamente alla Scuola dell'Infanzia, risultando ammessi, come previsto dall'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, del Bando, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso nonché coloro che avevano conseguito fino al medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, che risultava essere pari a 17,5/30.

Analogo elenco/graduatoria, relativa però alla selezione per la Scuola Primaria, veniva pubblicata sempre in data 15.10.2020, venendo ammessi alla successiva prova scritta, in virtù delle disposizioni innanzi citate, i candidati che avevano conseguito fino al punteggio di 16/30.

Pertanto, i ricorrenti, che avendo conseguito un punteggio inferiore a quello minimo raggiunto dai candidati risultati ammessi alla successiva prova scritta, non risultavano aver superato il test preselettivo e quindi sono stati esclusi dalla successiva prova scritta (ad oggi sostituita con una prova pratica telematica, in virtù della normativa finalizzata a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19), insorgono avverso le determinazioni della resistente

Università, in uno ai decreti ministeriali di regolamentazione dei suddetti percorsi formativi e di programmazione dei posti disponibili, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, siccome radicalmente illegittimi e invalidi per i seguenti

Motivi di Diritto

- 1) **Violazione del principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione - Violazione del principio di parità di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1, della Costituzione - Violazione dei principi meritocratici di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione – Violazione e falsa applicazione Bando di indizione (in particolare art. 5 rubrica “Test Preliminare”) – Violazione e falsa applicazione D.M. n. 92/2019- Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento a: ingiustizia e illogicità manifeste - arbitrarietà - disparità di trattamento – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - travisamento - violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e segretezza delle prove, del principio di par condicio, dei principi del procedimento amministrativo - difetto di istruttoria e di motivazione - contraddittorietà tra atti della p.a..**

Preliminarmente si censurano i provvedimenti impugnati per i motivi dedotti in rubrica, attesa l'evidente “anomalia” che ha contraddistinto lo svolgimento della prova preselettiva.

Si è accennato nella parte espositiva, infatti, alla circostanza che nei quesiti dei test preselettivi somministrati ai candidati si è riscontrata la composizione di un alto numero di domande imperfette, in alcuni casi anche errate e/o fuori programma, o che consentivano più di una risposta adeguata.

A mero titolo esemplificativo, con riserva di meglio precisare e integrare i quesiti risultati quanto meno “ambigui”, si segnala che nella **domanda n. 24 relativa al test della prova preselettiva relativa alla Scuola dell'Infanzia** viene presentata una particolare metodologia didattica. La risposta corrisponde al termine cui la metodologia rappresentata in domanda appartiene. In effetti, la definizione, che secondo l'Università resistente dovrebbe corrispondere alla risposta C), “flipped classroom”, non riporta il primo e fondamentale momento di essa

"flipped classroom", che prevede un "apprendimento capovolto", che avviene in genere a casa e non in aula, come meglio si spiegherà nella perizia di parte in via di formazione.

*Per ciò che attiene, invece, al **test inerente alla Scuola Primaria, la domanda n. 58** richiama il D. Lgs. n. 66/2017, relativo all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, chiedendo quando è necessario aggiornare il c.d. Profilo di Funzionamento. La risposta che l'Università resistente indica come corretta è quella di cui alla lettera C), "è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione". In realtà, detta risposta manca di una parte della norma cui si riferisce, atteso che l'articolo completo della legge recita testualmente: "è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".*

È di tutta evidenza, quindi, che tali anomalie e/o ambiguità nella formulazione delle dette domande hanno causato ai candidati/ricorrenti un notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile tra più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito, talvolta inducendoli in errore: il che inficia gravemente la prova preselettiva qui impugnata in uno ai suoi esiti, dovendo ritenersi la stessa illegittima non avendo garantito la par condicio tra essi candidati e, più in generale, perché svolta in violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, nonché dei principi di trasparenza e segretezza delle prove, oltre ad aver violato la disciplina regolamentare di riferimento.

2) Violazione del principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione - Violazione del principio di parità di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1, della Costituzione - Violazione dei principi meritocratici di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione – Violazione e falsa applicazione art. 400 D. Lgs. n. 297/1994 - Violazione e falsa applicazione art. 400, comma 11, D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994 - Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 3, D.P.R. 09.05.1994 n. 487 - Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento a: ingiustizia e illogicità manifeste - arbitrarietà - disparità di trattamento – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

La disciplina generale sulle prove di accesso ai corsi di TFA sostegno è recata dal Decreto MIUR del 30 settembre 2011 e, segnatamente, dalla previsione di cui all'art. 6 ("Accesso ai corsi") secondo la quale:

- 1. la prova di accesso, predisposta dalle Università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; c. competenze su creatività e pensiero divergente; d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;*
- 2. la prova di accesso è predisposta da ciascuna Università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati.*

Secondo il descritto quadro normativo, dunque, il test preliminare è parte integrante delle prove di accesso; tanto è vero che il voto conseguito in tale test concorre a formare il punteggio complessivo della graduatoria di merito.

Peraltro, appare del tutto evidente che il test preselettivo, pur essendo a tutti gli effetti una prova concorsuale, non può porsi sullo stesso piano delle altre prove attitudinali. Tale test, infatti, è unicamente finalizzato a sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi concorsuali successive.

La prova preselettiva, in altri termini, non può essere deputata ad accertare il merito dei candidati, né tantomeno a preconstituire un giudizio d'idoneità all'insegnamento, ma svolge la diversa funzione di snellire le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei requisiti attitudinali di base.

La preselezione, invero, si configura come un istituto di carattere assolutamente eccezionale in quanto limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato,

le chances individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione. E, invero, tale sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se la preselezione non si sovrapponga e impedisca di svolgere le prove concorsuali, le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per frequentare i corsi di specializzazione.

Ancora, va rilevato che l'art. 4 del D.M. n. 92/2019 – col quale sono state emanate le nuove disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al Decreto del Miur 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni - ha introdotto una prova preselettiva senza tener conto dell'unico parametro di valutazione che il Ministero avrebbe dovuto adottare nella preparazione dei quesiti, cioè quello della capacità di trattazione su "...argomenti culturali e professionali...", ai sensi dell'art. 400, n. 6 del D. Lgs. n. 297/1994.

In buona sostanza, la prova preselettiva in questione, non essendo basata, come detto, su argomenti culturali e professionali, ha vanificato la funzione tipica della procedura concorsuale quale strumento di selezione dei candidati migliori, in possesso di una preparazione culturale e professionale più solida rispetto agli altri partecipanti.

Ciò posto, si rileva che le graduatorie impugnate con il presente ricorso sono illegittime, atteso che la limitazione all'accesso alle ulteriori prove del concorso contenuta nel bando impugnato è irragionevole, irrazionale, illogica e discriminatoria e, conseguentemente, sicuramente illegittima per contrasto con norme costituzionali immediatamente precettive e, segnatamente, con gli art. 3, 4 e 51 della nostra Costituzione.

Le norme del Bando di concorso impugnate, infatti, a causa dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza della disciplina assegnata al concorso in esame, violano i principi di uguaglianza e parità nell'accesso ai pubblici uffici, d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di "concorsualità".

Il presupposto fondamentale del principio di uguaglianza, sancito dal Costituente all'art. 3 della Carta, è, infatti, come indicato più volte dalla Corte Costituzionale (cfr sentenze nn. 138 e 208 del 1984), l'esigenza che il Legislatore ordinario adotti la stessa disciplina per situazioni

identiche o sostanzialmente analoghe.

La stessa Corte Costituzionale, poi, ha, in innumerevoli occasioni, chiarito che: **“Il principio di uguaglianza è osservato quando la diversità di disciplina fra situazioni omogenee è razionalmente giustificata”** e che lo stesso principio non risulta, invece, violato solo quando **“.....il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una diversità di disciplina”**.

Il combinato disposto degli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione, quindi, tutela e garantisce l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini ed il diritto al lavoro nella fase d'accesso ai pubblici uffici (che, nel caso di specie, si realizza attraverso l'ammissione al concorso in condizioni di parità e senza ingiustificate discriminazioni).

La Corte costituzionale ha evidenziato che il principio tutelato dall'art. 3 in parola è espressione di un generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento che deve essere rispettato anche dalle disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi. Tali disposizioni, quando abbiano un contenuto irrazionale e penalizzante, non superano il giudizio di compatibilità con la citata norma costituzionale (cfr.: T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 30 giugno 2001, Sent. n. 432). Ciò perché il sistema del concorso costituisce la procedura tipica ed ordinaria per l'assunzione nei pubblici impieghi, in tal modo essendo rispettato anche l'art. 51 della Costituzione, recante il principio di uguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici e dell'obbligo di selezione finalizzata all'ottenimento della migliore scelta per la p.a. (cfr.: Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2000, Sent. n. 4311; Consiglio Stato, sez. V, 4 novembre 1996, Sent. n. 1307).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'art. 51 Cost., nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende certamente sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste. (cfr.: Corte costituzionale, 31 marzo 1994, n. 108).

La stessa Corte ha anche affermato che la regola del pubblico concorso può ritenersi rispettata appieno solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (cfr.: sent. n. 194/2002) e non si superi

“... il limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico, dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione” (cfr.: sent. n. 141/1999).

In base ai citati principi l’Amministrazione è tenuta, nelle procedure per l’accesso al pubblico impiego, a fare tutto quanto è in suo potere per avere un ventaglio ampio di concorrenti, in modo da poter effettuare la scelta dei candidati più meritevoli e più idonei, da un punto di vista culturale e attitudinale, all’espletamento delle funzioni per le quali è stato bandito il concorso.

La finalità tipica ed ineliminabile dei pubblici concorsi, infatti, è quella della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso, sicché è interesse primario dell’Amministrazione favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti; pertanto, in considerazione di ciò e del fatto che l’art. 51 Cost. stabilisce che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza, l’ammissione alle diverse e progressive prove previste nei pubblici concorsi non può essere in alcun modo limitata da discriminazioni che non siano, oltre che espressamente previste, fondate su giustificate motivazioni riconducibili al superiore principio di ragionevolezza. (cfr.: Corte Costituzionale, 16 maggio 2002, Sent. n. 194).

È evidente come, nel caso di specie, non vi sia alcuna razionale giustificazione per la scelta operata dal Ministero, basata su un’irrazionale ed inspiegabile violazione delle citate norme costituzionali, di voler limitare l’accesso alle ulteriori fasi del concorso soltanto a coloro che avessero superato la prova preselettiva rientrando nel contingente pari al doppio dei posti disponibili, parametrando così alla previsione del comma 10 dell’art. 400 del D. Lgs. n. 297/94 (norma che regola le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale di un concorso del personale della scuola), quando è stata la stessa Amministrazione a precisare che il punteggio de quo non sarebbe stato preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del voto finale.

3) Violazione del principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione - Violazione del principio di parità di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1, della Costituzione - Violazione dei

principi meritocratici di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione – Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento a: ingiustizia e illogicità manifeste –arbitrarietà - disparità di trattamento.

Con il D.M. Miur n. 92/2019, come detto, sono state emanate le nuove disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al Decreto del Miur 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni.

Diversamente da quanto previsto fino all'anno accademico 2017/2018, infatti, è stata eliminata la soglia minima per accedere alla fase successiva.

L'art. 4 del D.M. 92/2019, infatti, nel disciplinare le modalità di accesso alla prova scritta del concorso, ha stabilito: "1. Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 2. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0(zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 3. È ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...".

Per superare il test, dunque, come detto, non è previsto un punteggio minimo, ma una soglia di preselezione rappresentata dal doppio numero di posti disponibili in ciascuna Università.

L'applicazione pratica di tale criterio determina il paradosso per cui, in relazione al numero dei partecipanti, in una Università si può essere bocciati con 27/30 e in un'altra ammessi

con zero risposte esatte!

In tal modo, il superamento del test non dipende tanto dal merito di ciascun candidato, quanto dall'Università in cui viene svolto (come è accaduto, ad esempio, nella precedente procedura selettiva TFA presso l'Università degli Studi di Urbino, dove alcuni concorrenti furono ammessi alla prova scritta con 0/30 perché i posti a disposizione erano 150 e i partecipanti 183 sicché l'ultimo degli ammessi per la primaria aveva totalizzato 0/30, con la conseguenza che tutti sono stati ammessi alla prova scritta; contemporaneamente, presso l'Università di Pisa i candidati al test per la scuola secondaria di II grado furono invece bocciati con 27,5 su 30).

I ricorrenti, invece, non hanno avuto la possibilità di accedere alla prova scritta in quanto non sono rientrati nel contingente pari al doppio dei posti disponibili messi a concorso nell'Università di riferimento, pur avendo conseguito un punteggio pari o superiore alla sufficienza espressa in trentesimi, per cui è palese la disparità di trattamento rispetto ad altri Atenei dove non sono stati ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o inferiore a quello conseguito dai ricorrenti, o, addirittura, inferiore alla sufficienza.

A ciò si aggiunga che le modalità di determinazione delle graduatorie, che non hanno previsto la redazione di un'unica graduatoria nazionale, ma distinte per ogni Ateneo, potrebbe far residuare dei posti vacanti, in quanto il numero di candidati idonei utili sarà inferiore al numero di posti riservati dal bando. Sarebbe stato, pertanto, più logico e razionale prevedere la possibilità per i candidati risultati idonei di poter accedere ai posti rimasti vacanti presso altre sedi universitarie.

Tale circostanza viola il generale criterio meritocratico e di individuazione dei migliori, con conseguente illegittimità degli atti oggi impugnati.

- 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013 n. 81, recante «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» - Violazione e falsa applicazione del D.M. 31 del 20 settembre 2011, recante «criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento**

della specializzazione per le attività di sostegno» - Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 cost.) - Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento a: ingiustizia e illogicità manifeste - arbitrarietà.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto determinano una restrizione nell'ammissione del tutto sproporzionata e priva di qualsiasi valida giustificazione.

*Le irragionevoli modalità di svolgimento del test preliminare di accesso, infatti, hanno compromesso l'oggettività della selezione e limitato la partecipazione dei candidati, **nonostante la sussistenza di forti e pressanti esigenze di organico ben superiori al numero di posti banditi.***

Del resto, sono oggettivamente viziate le stesse determinazioni programmatiche poste alla base del procedimento selettivo, visto che il contingentamento degli accessi è definito in stridente contrasto con la disciplina di settore.

Il Ministero resistente, infatti, ha autorizzato e quindi ripartito i posti disponibili in ragione soltanto delle capacità organizzative degli Atenei e non anche del reale fabbisogno stimato, così disattendendo i criteri dettati dalla normativa regolamentare.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 5 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013 n. 81, espressamente dispone che «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente».

In questo senso, la necessità di tenere conto anche dell'offerta formativa delle

Università, previsto dal successivo comma 2 quater, di certo non costituisce elemento prioritario nella determinazione dei posti disponibili, dovendo comunque l'Amministrazione scolastica ancorarsi alle esigenze di servizio come risultanti dalla programmazione degli organici.

Con ogni evidenza, il dovuto coordinamento con le Università, quali Enti autorizzati ad organizzare i corsi, è soltanto funzionale a verificare il rispetto degli standards qualitativi circa i contenuti dell'attività formativa, ma non può evidentemente incidere sulla quantificazione dei posti da riservare alle attività formative.

Il successivo art. 13, poi, statuisce che «I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università». La disposizione in parola, quindi, conferma che il prius logico, prima ancora che giuridico, nella quantificazione del contingente di docenti da specializzare deve essere inevitabilmente rapportato alle effettive necessità manifestate dagli istituti scolastici sulla base dei bisogni espressi dalla rispettiva comunità degli alunni.

Nello stesso senso, del resto, l'art. 5, co. 2 del D.M. 30 settembre 2011, tuttora vigente e anche richiamato nei provvedimenti impugnati, stabilisce che «La programmazione è definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10 settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità».

Pertanto, i provvedimenti impugnati, laddove recepiscono acriticamente e senza ulteriori interventi organizzativi le indicazioni date dalle Università, finiscono con il determinare un contingentamento dei posti gravemente sottostimato rispetto alle reali e pressanti esigenze.

Tanto premesso ed esposto, i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,

Concludono

per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati e declaratoria del diritto degli stessi ad essere ammessi alle successive

fasi della procedura de qua, e in particolare alla prova scritta (attualmente sostituita da una prova pratica in via telematica in ragione della normativa varata per contenere la diffusione della pandemia da Covid-Sars 2 in atto) per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2020 presso il resistente Ateneo, relativamente all'ordine e al grado di scuola per il quale ciascuno di essi ha concorso, e, conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo di che trattasi.

Istanza Cautelare ex art. 55 c.p.a.

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al periculum in mora, invece, giova rimarcare che l'esclusione dai corsi di specializzazione di cui è causa comporta un pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dei ricorrenti, impedendo agli stessi di acquisire un titolo ulteriore e, per l'effetto, diminuendo considerevolmente le chances lavorative.

Basti considerare, infatti, che i suddetti corsi sono stati programmati dal Ministero resistente sulla base di un numero di posti vacanti e disponibili già assegnabili a decorrere dal prossimo anno scolastico. La preclusione al conseguimento del titolo di specializzazione, pertanto, limita fortemente la possibilità per i ricorrenti di essere destinatari di incarichi di insegnamento per le attività di sostegno, così incidendo su diritti costituzionalmente tutelati.

Si chiede, pertanto, che l'On.le Tar adito voglia sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ordinando alle resistenti Amministrazioni di rideterminarsi in ordine agli illegittimi provvedimenti adottati, alla luce dei presenti motivi di ricorso, e disponendo comunque l'ammissione con riserva, anche in soprannumero, dei ricorrenti alle successive fasi della procedura de qua, e in particolare alla prova scritta (attualmente sostituita da una prova pratica in via telematica, in ragione della normativa varata per contenere la diffusione della pandemia da Covid-Sars 2 in atto) per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2020 presso il resistente. Ateneo, relativamente all'ordine e al grado di scuola per il quale ciascuno di essi ha concorso.

Istanza all'Ill.mo Sig. Presidente del Tar Campania - Sezione Staccata di Salerno

per la Concessione di Misure Cautelari Provvisorie ex art. 56 c.p.a.

Allo stato sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire

neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare collegiale, che ad oggi peraltro non è stata ancora fissata, in quanto, con avviso pubblicato in data 11.12.2020, la resistente Università ha reso noto che **le procedure concorsuali**, in precedenza sospese in virtù della normativa di rango primario finalizzata al contenimento della pandemia da Covid-Sars2 in atto, **saranno riprese**, nel rispetto dei principi di qualità e di garanzia della uniformità di trattamento dei candidati, **a partire dal 28 dicembre 2020**.

È di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti alle imminenti prove scritte (sostituite attualmente, come innanzi detto, da una prova pratica in via telematica), finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione di cui è causa, a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di docenti potenzialmente interessati e della articolazione territoriale dei percorsi organizzati dai diversi Atenei richiedenti, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., inoltre, l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe comunque intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio.

A corroborare la richiesta di misura cautelare monocratica, del resto, milita la dirimente circostanza che i ricorrenti, all'esito delle prove preselettive, hanno comunque raggiunto l'idoneità, avendo conseguito un punteggio pari o superiore alla sufficienza, nonché il rilievo che **codesto stesso On.le Tar adito, nel vagliare gli esiti delle prove preselettive del TFA Sostegno per l'anno 2019, svoltesi sulla base della medesima normativa di rango regolamentare censurata col presente ricorso, ebbe ad accogliere una richiesta di concessione di misure cautelari monocratiche provvisorie fondata sui medesimi**

presupposti e ragioni quivi esposte (decreto n. 229/2019 reso nell'ambito del ricorso n.r.g. 672/2019).

*Pertanto, si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tar adito voglia adottare le più idonee misure cautelari provvisorie, nelle more della fissazione della Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare collegiale, sospendendo inaudita altera parte l'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e **disponendo comunque l'ammissione con riserva, anche in soprannumero, dei ricorrenti alle successive fasi della procedura de qua, e in particolare alla prova scritta (attualmente sostituita da una prova pratica in via telematica, in ragione della normativa varata per contenere la diffusione della pandemia da Covid-Sars 2 in atto), per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2020 presso il resistente Ateneo, relativamente all'ordine e al grado di scuola per il quale ciascuno di essi ha concorso.***

Salvo ogni altro diritto.

Documenti allegati come da indice-foliaro.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. n. 115/02 e ss.mm.ii.: *il presente procedimento è di valore indeterminabile e lo stesso soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura dimidiata di €. 325,00*, in quanto attinente a materia di pubblico impiego.*

Napoli-Salerno 14 dicembre 2020

Avv. Angelo Bonito”

II.) Il ricorso veniva depositato nei termini del codice di rito presso la Sezione Staccata di Salerno del Tar Campania, assumendo il n.r.g. 1653/2020, e lo stesso veniva assegnato alla cognizione della sua Sezione I.

III.) All'esito della Camera di Consiglio celebratasi in data 12.01.2021 ai fini della discussione sull'istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso, il Tar originariamente adito emetteva l'ordinanza collegiale n. 107/2021, depositata il successivo 14.01.2021 e comunicata in pari data, con la quale così disponeva:

“Considerato che, come già posto in rilievo con decreto monocratico n. 605/2020, i provvedimenti impugnati da parte ricorrente, in relazione alle censure dedotte (concernenti sostanzialmente l'irragionevolezza della previsione di soglie di sbarramento della

preselezione variabili da Ateneo ad Ateneo e l'espletamento non congiunto o contestuale delle prove di accesso dei singoli Atenei), si fondano sulle regole poste dai richiamati decreti ministeriali (in particolare, dal D.M. n. 92/2019), parimenti oggetto di specifica impugnativa; Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, c.p.a. "La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari" e che, ai sensi del successivo comma 4 bis, "La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza";

Ritenuto, pertanto, che in ragione dell'impugnazione anche di atti del Ministero dell'Istruzione aventi efficacia sull'intero territorio nazionale, sussista l'incompetenza territoriale di questo T.A.R., per essere la competenza devoluta al T.A.R. Lazio, Roma, dinanzi al quale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), declina la propria competenza territoriale a favore del T.A.R. Lazio, Roma, ove il presente ricorso, nel termine perentorio indicato dall'art. 15 c.p.a., potrà essere riassunto. Spese compensate".

- IV.) È interesse dei ricorrenti proseguire nell'impugnativa proposta, per cui gli stessi, come sopra generalizzati, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, col presente atto

RIASSUMONO

il giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, ribadendo le richieste già formulate nell'originario ricorso, e, per l'effetto,

CONCLUDONO

per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati e declaratoria del diritto degli stessi ad essere ammessi alle successive fasi della procedura *de qua*, e in particolare alla prova scritta (attualmente sostituita da una prova pratica in via telematica in ragione della normativa varata per contenere la diffusione della

pandemia da Covid-Sars 2 in atto) per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2020 presso il resistente Ateneo, relativamente all'ordine e al grado di scuola per il quale ciascuno di essi ha concorso, e, conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo di che trattasi.

Istanza Cautelare ex art. 55 c.p.a.

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, invece, giova rimarcare che l'esclusione dai corsi di specializzazione di cui è causa comporta un pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dei ricorrenti, impedendo agli stessi di acquisire un titolo ulteriore e, per l'effetto, diminuendo considerevolmente le *chances* lavorative.

Basti considerare, infatti, che i suddetti corsi sono stati programmati dal Ministero resistente sulla base di un numero di posti vacanti e disponibili già assegnabili a decorrere dal prossimo anno scolastico. La preclusione al conseguimento del titolo di specializzazione, pertanto, limita fortemente la possibilità per i ricorrenti di essere destinatari di incarichi di insegnamento per le attività di sostegno, così incidendo su diritti costituzionalmente tutelati.

Si chiede, pertanto, che l'On.le Tar adito in riassunzione voglia sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ordinando alle resistenti Amministrazioni di rideterminarsi in ordine agli illegittimi provvedimenti adottati, alla luce dei presenti motivi di ricorso, e disponendo comunque l'ammissione con riserva, anche in soprannumero, dei ricorrenti alle successive fasi della procedura *de qua*, e in particolare alla prova scritta (attualmente sostituita da una prova pratica in via telematica, in ragione della normativa varata per contenere la diffusione della pandemia da Covid-Sars 2 in atto) per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2020 presso il resistente Ateneo, relativamente all'ordine e al grado di scuola per il quale ciascuno di essi ha concorso.

Istanza all'III.mo Sig. Presidente del Tar Lazio - Roma

per la Concessione di Misure Cautelari Provvisorie ex art. 56 c.p.a.

Allo stato sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza

cautelare collegiale, che ad oggi peraltro non è stata ancora fissata, in quanto, con avviso pubblicato in data 11.12.2020, la resistente Università ha reso noto che **le procedure concorsuali**, in precedenza sospese in virtù della normativa di rango primario finalizzata al contenimento della pandemia da Covid-Sars2 in atto, **saranno riprese**, nel rispetto dei principi di qualità e di garanzia della uniformità di trattamento dei candidati, **a partire dal 28 dicembre 2020**. In ogni caso, si rappresenta che la procedura selettiva in commento è ancora in corso, non essendosi ancora concluse le fasi concorsuali, per cui non ha ancora avuto inizio il relativo Corso.

È di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti alle imminenti prove scritte (sostituite attualmente, come innanzi detto, da una prova pratica in via telematica), finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione di cui è causa, a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di docenti potenzialmente interessati e della articolazione territoriale dei percorsi organizzati dai diversi Atenei richiedenti, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., inoltre, l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe comunque intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio.

A corroborare la richiesta di misura cautelare monocratica, del resto, milita la dirimente circostanza che i ricorrenti, all'esito delle prove preselettive, hanno comunque raggiunto l'idoneità, avendo conseguito un punteggio pari o superiore alla sufficienza.

Pertanto, si chiede che l'III.mo Sig. Presidente del Tar adito in riassunzione voglia adottare le più idonee misure cautelari provvisorie, nelle more della fissazione della Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare collegiale, sospendendo *inaudita altera parte*

l'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e disponendo comunque l'ammissione con riserva, anche in soprannumero, dei ricorrenti alle successive fasi della procedura *de qua*, e in particolare alla prova scritta (attualmente sostituita da una prova pratica in via telematica, in ragione della normativa varata per contenere la diffusione della pandemia da Covid-Sars 2 in atto), per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2020 presso il resistente Ateneo, relativamente all'ordine e al grado di scuola per il quale ciascuno di essi ha concorso.

Salvo ogni altro diritto.

Documenti allegati come da indice-foliaro.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. n. 115/02 e ss.mm.ii.: non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6, D.P.R. n.115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a..

Napoli, 15 febbraio 2021

Avv. Angelo Bonito